

PROT. N.4911/A 19

PESCARA 27 MAGGIO 2016

AI DOCENTI

AGLI STUDENTI

ALLE FAMIGLIE

AL PERSONALE ATA

ALBO SITO

OGGETTO: COMUNICAZIONE DELIBERA COLLEGIO DEI DOCENTI N. 3/8 DEL 20 MAGGIO 2016 SU CRITERI SCRUTINI

SI COMUNICA QUANTO IN OGGETTO

Il Collegio dei Docenti ha deliberato all'unanimità di procedere alla valutazione degli studenti nello scrutinio finale tenendo conto dei seguenti principi :

1. la necessità che la valutazione sia effettuata sulla base di criteri comuni e coerenti con la programmazione di istituto e con quanto, sulla scorta di questa, è stato deliberato dai consigli di classe nella programmazione iniziale;
2. la necessità che la valutazione del progresso degli studenti avvenga mediante la comparazione tra gli esiti conseguiti nell'anno scolastico e l'accertamento dei livelli di partenza;
3. l'opportunità di considerare gli esiti delle attività di recupero;
4. la considerazione che tutte le materie concorrono alla formazione culturale e personale dello studente, anche se, **nel biennio, assumono particolare rilevanza i risultati delle materie "di base"**, in quanto evidenziano in modo più chiaro le abilità di studio, mentre **nel triennio assumono particolare rilevanza i risultati delle materie di indirizzo**
5. l'opportunità di non fissare parametri quantitativi troppo rigidi.
6. Esaminare i singoli casi evidenziando se esistano condizioni tali da consentire allo studente di affrontare gli impegni previsti nella classe successiva, tenendo conto:
 - o del numero delle discipline con valutazione negativa;
 - o dell'importanza propedeutica che queste hanno nell'apprendimento dei contenuti della classe successiva;
 - o della qualità e della quantità delle conoscenze in possesso dello studente, delle competenze rilevate e certificate in ambito scolastico (nonché delle certificazioni ottenute da Enti preposti);
 - o di quale efficacia possano avere, in caso di sospensione di giudizio, le attività di recupero estivo previste dalla scuola e lo studio individuale.

NON VENGONO SCRUTINATI GLI STUDENTI CHE ABBIANO SUPERATO IL LIMITE MASSIMO DI ASSENZE (264 ORE) SENZA FORNIRE OPPORTUNA DOCUMENTAZIONE PER EVENTUALE SCOMPUTO (VEDI ARTICOLO 14 DEL DPR 122 DEL 2009 , DELIBERA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI E REGOLAMENTO DI ISTITUTO)

CRITERI GENERALI PER L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

DI NORMA la **NON AMMISSIONE** alla classe successiva viene deliberata per gli alunni che, a seguito dello scrutinio finale, hanno un **numero d'insufficienze NON SANABILI GRAVI SUPERIORE A TRE.**

Il Dirigente Scolastico, che , di norma, presiede lo scrutinio, garantirà la maggior possibile uniformità nella valutazione degli studenti non ammessi alla classe successiva o con giudizio sospeso, prendendo in considerazione come **criterio generale la media di ammissione degli alunni allo scrutinio , escluso il voto di condotta, la gravità delle insufficienze di partenza e la tipologia delle discipline insufficienti**

AMMISSIONE CLASSI QUINTE

Ai sensi dell'art. 6/1 del D.P.R. 122/2009 *“Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all'esame di Stato”*

Ai sensi dell'**art. 79 del R.D. 653 del 4 maggio 1925**, tuttora in vigore, *“i voti si assegnano, su proposta dei professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici, fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l'ultimo periodo delle lezioni. Se non siavi dissenso, i voti in tal modo proposti si intendono approvati; altrimenti le deliberazioni sono adottate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del presidente”*.

Pertanto, sulla base dei voti proposti dai singoli docenti si esamina l'ammissione o non ammissione degli allievi all'esame di Stato.

Laddove vi siano delle insufficienze e vi siano delle diverse posizioni in merito, all'interno del consiglio di classe, il Dirigente, sentiti i pareri dei docenti, pone in votazione l'ammissione o la non ammissione dell'allievo.

In caso di esito favorevole all'ammissione, tutti i voti insufficienti sono automaticamente elevati a sei.

Di questa decisione se ne farà esplicito riferimento nel verbale e si riporteranno le motivazioni che hanno portato a tale decisione con l'indicazione dei docenti favorevoli e contrari.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 11 del D.P.R. n. 323/1998 "Fermo restando il massimo dei 25 punti complessivamente attribuibili, il Consiglio di classe nell'ultimo anno può motivatamente integrare il punteggio complessivo conseguito dall'alunno, ai sensi del comma 2, in considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell'alunno stesso, che hanno determinato un minor rendimento." Va segnalato tuttavia che in tale caso, anche se si raggiunge il tetto massimo di 25 punti di credito, allo studente non potrà essere assegnata la lode all'esame di stato

CREDITI SCOLASTICI CLASSI TERZE, QUARTE, QUINTE

Ogni C.d.C. procede all'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunni, tenendo conto dei seguenti elementi e assegnando a ciascuno di essi un punteggio decimale che va ad aggiungersi al punteggio derivante dalla media matematica dei voti utile per l'assegnazione del credito come previsto dalla tabella ministeriale di seguito riportata

| | 1° anno | 2° anno | 3° anno |
|---------|---------|---------|---------|
| M=6 | 3 - 4 | 3 - 4 | 4 - 5 |
| 6<M<=7 | 4 - 5 | 4 - 5 | 5 - 6 |
| 7<M<=8 | 5 - 6 | 5 - 6 | 6 - 7 |
| 8<M<=9 | 6 - 7 | 6 - 7 | 7 - 8 |
| 9<M<=10 | 7 - 8 | 7 - 8 | 8 - 9 |

NB: PER L'ASSEGNAZIONE DEL CREDITO MASSIMO DI UNA FASCIA L'ALUNNO DEVE AVERE UNA MEDIA DEI VOTI UGUALE O MAGGIORE DI 0,50

Per decisione del Collegio dei Docenti vengono considerati COME CREDITO SCOLASTICO AGGIUNTIVO :

- L'assiduità nella frequenza scolastica (inferiore o uguale a 20 giorni di assenza-conteggiati in ore max 100 nell'anno scolastico) = 0,15
- La frequenza regolare ai gruppi sportivi o ai progetti extracurricolari = 0,15

- La partecipazione (individuale/squadre) con risultati significativi nelle competizioni sportive promosse dalla scuola = 0,30
- La partecipazione ai progetti promossi dalla scuola con impegno extracur. = 0,20
- La produzione di materiali legata a progetti = 0,10
- La vincita di premi e concorsi = 0,30 (solo singoli)
- La partecipazione ai tirocini previsti dalla scuola = 0,50.
- La partecipazione a corsi di formazione con esame finale promossi dalla scuola:
 - ✓ solo frequenza senza superamento esame = 0,15
 - ✓ frequenza con esame finale superamento prova = 0,25
 - ✓ frequenza con esame finale superamento prova con pieni voti = 0,30
- La partecipazione alle attività di accoglienza e di orientamento della scuola = da 0,5 a 0,20.
- La partecipazione a premi e concorsi = 0,10
- La partecipazione ai corsi del Progetto Memory Safe con attestato 16 ore =0,15, con attestato 24 ore = 0, 25

Vengono valutati altresì i CREDITI FORMATIVI (punteggio = 0,50) previsti dal **Decreto Ministeriale 10 febbraio 1999, n. 34** e che comprendono le esperienze maturate al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona e alla crescita umana, civile e culturale, in particolare

- ✓ Le certificazioni linguistiche riconosciute;
- ✓ Le attività di volontariato se significative e pertinenti all'indirizzo di studi seguito;
- ✓ Le attività sportive solo se ci sono risultati di eccellenza almeno in campo regionale;
- ✓ La frequenza del conservatorio o comunque lo studio di uno strumento, se certificato da Enti riconosciuti;
- ✓ Attività e/o esperienze lavorative;
- ✓ Ogni altra attività svolta in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona e alla crescita umana, civile, culturale, sulla base della loro rilevanza qualitativa, coerentemente al corso di studio seguito.

NB : PER LEGGE L'ATTRIBUZIONE DI CREDITI AGGIUNTIVI SCOLASTICI O FORMATIVI NON PUÒ FARE SUPERARE LA FASCIA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO DERIVANTE DALLA MEDIA DEI VOTI.

ECCEZIONI PER L'ASSEGNAZIONE DEL CREDITO

- Agli studenti a cui viene attribuito il 6 per voto di consiglio o a quelli con giudizio sospeso non vengono assegnati crediti aggiuntivi, in quanto si considerano già attribuiti per l'innalzamento del voto stesso, quindi il credito viene attribuito secondo la fascia di pertinenza della media matematica.
- Agli studenti con giudizio sospeso, in occasione della ripresa dello scrutinio e dell'ammissione alla classe successiva, non vengono assegnati crediti aggiuntivi e viene assegnata la fascia minima del credito

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Annateresa Rocchi

Firma autografa apposta sull'originale cartaceo e sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93